

Sent 18/1/15
Fol 181/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) dott. Paolo Corder | Presidente |
| 2) dott. Martina Gasparini | Giudice rel. |
| 3) dott. Silvia Bianchi | Giudice |

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso n. 467/2014 proposto da LUXIT s.r.l. in liquidazione e depositato in data 11.11.2014 tendente ad ottenere la dichiarazione di auto-fallimento;

presa visione dei documenti allegati;

sentiti all'udienza 29.9.2015 l'istante e il commissario giudiziale del concordato preventivo Luxit s.r.l. dott

ritenuta la propria competenza in base 9 l.f., atteso che la sede legale è in Salzano (Venezia);

osservato che, come evidenziato nel ricorso, l'istante aveva proposto domanda di concordato preventivo liquidatorio, omologata dal Tribunale di Venezia con decreto depositato il 21.12.2012 (n.9/2012);

considerato che nell'adempimento del piano concordatario veniva ceduta l'azienda alla società Luxit Italiana al prezzo di euro 1.500.000,00 con pagamento in tre rate e che tuttavia quest'ultima, dopo aver versato la prima rata di prezzo comunicava in data

21.5.2015 l'impossibilità a far fronte agli impegni assunti e successivamente, in data 6.8.2014, veniva dichiarata fallita;

rilevato che l'istante evidenziava come il pagamento da parte di Luxit Italiana s.r.l. era essenziale al fine del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato e pertanto, stante la sopravvenuta non fattibilità del concordato, chiedeva di dichiarare il proprio fallimento;

considerato che il commissario giudiziale dott.ssa Federica Candiotta nominata nella procedura di concordato preventivo, come ribadito all'udienza, e già evidenziato con relazione 185 l.fall. depositata in data 25.7.2014, e 16.2.2015, rappresentava l'impossibilità ad adempiere dell'acquirente e correlativamente l'impossibilità sopravvenuta di adempimento del concordato rilevando tuttavia come i creditori concordatari, pur avendo manifestato la volontà di risoluzione del concordato, non intendevano sostenere i costi per la proposizione della domanda (limitandosi in un caso a richiedere tale declaratoria, del tutto irritualmente e senza assistenza di patrocinio, al commissario giudiziale: cfr. doc. B allegato all'istanza n.18 depositata dal c.g. in data 23.2.2015);

ritenuto che, come già evidenziato da autorevole dottrina, non osti alla declaratoria di fallimento, in presenza di istanza da parte di soggetto legittimato, la mancata declaratoria di risoluzione del concordato (tenuto conto che ex art.186 l. fall. unici legittimati alla proposizione della domanda di risoluzione o annullamento del concordato sono i creditori). In proposito va ricordato come la Suprema Corte ha risolto i rapporti tra procedura prefallimentare e procedura di concordato a mezzo dell'istituto della continenza nel senso che, "quando i due procedimenti pendono innanzi allo stesso giudice, si deve provvedere alla riunione, ai sensi dell'art. 273 c.p.c. (Cass. ord. 23 settembre 2013, n. 21761; Cass. 21 aprile 2010, n. 9510; Cass. 19 luglio 2004, n. 13348); quando, invece, i procedimenti si trovano innanzi a giudici diversi (il che nel caso in questione investe ipotesi marginali legate al trasferimento di sede ed

al diverso momento di deposito degli atti introduttivi) trova applicazione l'art. 39 c.p.c., comma 2 e con l'ulteriore conseguenza che al momento della pronuncia negativa L. Fall., ex artt. 162, 173, 179 e 180, in ordine alla proposta di concordato, il tribunale può decidere in via definitiva anche le istanze di fallimento riunite, dichiarando il fallimento del debitore se ne ricorrono i presupposti; mentre, in caso di esito positivo del giudizio di omologazione L. Fall., ex art. 180, il tribunale può dichiarare l'improcedibilità delle istanze di fallimento riunite"(cfr. Cass. Sez. Un, Sentenza n. 9935 del 2015). Ritenuto che la prospettata soluzione si attaglia specificamente alla fase antecedente all'omologazione e ciò in quanto, come evidenziato dal Supremo Collegio, la domanda concordataria e la domanda di fallimento consistono in iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, senza peraltro che sussista un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, che infatti "non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo" (cfr. sent. cit). Considerato che la situazione che si prospetta dopo l'omologa del concordato e nel corso dell'esecuzione del concordato liquidatorio appare del tutto diversa, tenuto conto che il presupposto della regolamentazione durante la fase precedente è dato dalla compresenza di due opzioni di regolamentazione della crisi, opzioni entrambe possibili tanto che venuta meno l'una (al momento della pronuncia negativa L. Fall., ex artt. 162, 173, 179 e 180, in ordine alla proposta di concordato) il tribunale può decidere in via definitiva anche le istanze di fallimento. In corso di esecuzione, data l'eventuale sopravvenuta impossibilità di realizzazione del piano concordatario, anche in assenza di declaratoria di risoluzione, non vi è norma alcuna né *ratio* che sottragga al fallimento il debitore ormai inadempiente al piano concordatario. Non essendovi più due opzioni alla soluzione della crisi, perché quella del piano concordatario risulta non più percorribile, e in presenza di una richiesta di fallimento da parte dello stesso debitore, fondata sulla predetta impossibilità di realizzazione del piano concordatario, non può

ritenersi ostativo all'accoglimento dell'istanza di autofallimento l'assenza o impossibilità di risoluzione del concordato. Come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.106/2004 "la conseguenza trattane - e cioè che la dichiarazione di fallimento presuppone in ogni caso, quando si tratti di insolvenza relativa ad obbligazioni anteriori al concordato, la risoluzione di quest'ultimo - non è necessitata dal tenore delle norme La tesi, pertanto, secondo la quale l'assenza della risoluzione del concordato impedirebbe non soltanto tale dichiarazione di fallimento "in consecuzione", ma anche una autonoma dichiarazione di fallimento - la quale, ferma l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, prende data ad ogni effetto dalla dichiarazione stessa - non è affatto imposta dalla legge (e, tanto meno, dal "diritto vivente"), bensì è frutto di una interpretazione che privilegia un - rispettabile ma opinabile - profilo sistematico, secondo il quale il concordato (se non risolto o annullato) cancellerebbe definitivamente "quella" insolvenza in ragione della quale fu ammesso e omologato e, pertanto, impedirebbe di attribuire successivamente rilevanza, ai fini di cui all'art. 5 legge fall., ai debiti esistenti al momento dell'apertura della procedura. È del tutto evidente che il giudice rimettente - investito, ex art. 18 legge fall., della questione della legittimità della dichiarazione di fallimento - ben potrebbe, e dovrebbe, adottare una interpretazione conforme a Costituzione in luogo di quella "sistematica" che egli ritiene confliggente con le evocate norme costituzionali; sicché, ferma l'obbligatorietà della falcidia concordataria sui crediti anteriori, dovrebbe verificare se l'inadempimento di tali crediti, da parte di soggetto qualificabile come imprenditore commerciale, era tale da potersi definire come insolvenza, ai sensi dell'art. 5 legge fall., e trarne le conseguenze di legge in ordine alla legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento" (cfr. sent. cit.).

Tanto premesso nel caso di specie, rilevato che la richiedente Luxit srl in liquidazione è imprenditore commerciale e constatato che versa effettivamente in stato di insolvenza, tenuto conto che al

momento dell'omologa del concordato l'unico attivo era costituito dal credito di euro 1.500.000,00 verso la Luxit Italiana s.r.l. e che attualmente risulta impagato il residuo credito pari ad euro 920.000,00, irrealizzabile stante l'intervenuto fallimento di Luxit Italiana s.r.l.;

ritenuto che perciò ricorre la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 l.f.

DICHIARA

il fallimento di LUXIT s.r.l. in liquidazione con sede in Salzano (Ve)
via _____

NOMINA

la dott.ssa Martina Gasparini Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi dell'art.28 l.f., la dott.ssa Federica Candiotta Curatore, in considerazione delle sue doti professionali già apprezzate da questo Tribunale in occasione dei pregressi incarichi affidati;

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori in Cancelleria

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

il giorno - gennaio 2016 ore 11,00 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice.

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società fallita perché presentino in Cancelleria le relative domande di insinuazione;

ORDINA

che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p.c. nonché notificata, comunicata ed annotata ai sensi dell'art. 17 L.F.

Venezia, 29 ottobre 2015

Il Giudice est.
Dot. ssa Martina Gasparini

Il Presidente
Dott. Paolo Cordeiro

